



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI 2° GRADO

“U. FOSCOLO”- Canicattì (AG)

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X e-mail agis00100x@istruzione.it

Via Pirandello, 6 – 92024 CANICATTI'

Tel. Pres. 0922/831869 Segr. 0922/851006 – Fax 0922/730382 – COD.FISC: 82002070843

<http://www.liceocanicatti.gov.it>

Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti- codice identificativo 30601.

Prot. n. 5534 / C42 del 06/10/2014

VERBALE DI GARA N. 5

Per valutazione delle offerte economiche per l'affidamento di esecuzione dei lavori di cui al Progetto esecutivo relativo al Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e al Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità ambienti scolastici” Obiettivo C “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” - codice identificativo 30601. -C.I.G. 5772668C52- C.U.P. Azione C-1 G53J10000320007; C.U.P. Azione C-2 G53J10000300007; C.U.P. Azione C-3 G53J10000330007; C.U.P. Azione C-5 G53J10000310007- Importo complessivo dell'appalto € 376.323,32 - Riapertura in autotutela delle operazioni di gara.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei, del mese di ottobre alle ore 15.30, in Canicattì presso la sede dell'IIS FOSCOLO – Via Pirandello n.6, in pubblica seduta, si è riunita la Commissione di gara giudicatrice per la valutazione delle offerte economiche pervenute, per la procedura in premessa e così costituita:

- Il Dirigente Scolastico Virciglio Rossana (con funzioni Presidente di gara);
- Il D.S.G.A. Sedita Maria (con funzioni di componente di gara);
- Il Responsabile dell'Ufficio Gare della Provincia di Agrigento Dott. Concilio Mario.

Sono presenti tutti i componenti sopra nominati e altresì presente il Prof. Lo Vullo Salvatore docente in servizio presso l'istituto "U.Foscolo" incaricato della redazione del verbale.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i Sigg.ri : Lombardo Giacomo e Martines Eduardo.

E' presente l'avv. Carlotta Cannizzo in rappresentanza della ditta Terlato Giovanni, giusta delega acquisita agli atti.

Si premette

- Che con verbale n. 2 prot. 4185 /C42 del 12 luglio 2014 nel corso delle operazioni di espletamento della gara finalizzata all'appalto per i lavori di cui all'oggetto, la commissione ammetteva alla gara, tra le altre, la ditta GUARNERI s.r.l. di San Cataldo, in qualità di AVVALENTE, e la ditta GURI s.r.l. in qualità di AUSILIARIA;
- Che con verbale n. 4 prot. n. 4241 /C42 del 16.07.2014 la commissione concludeva le operazioni di gara, procedendo all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della Ditta Terlato Giovanni, con sede in Chiaramonte Gulfi;
- Che in data 09.09.2014, nella fase intercorrente tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, la ditta REALE ammessa alla gara, in seguito ad una operazione di accesso agli atti e al controllo della documentazione amministrativa prodotta in gara dalle ditte concorrenti, presentava diffida a questa amministrazione per violazione dell'art. 76 del D.P.R. 207/2010 e violazione dell'art. 40 del D.lgs 163/2006, avendo riscontrato che l'impresa Guarneri s.r.l., priva della qualificazione richiesta dalla lex specialis, ha partecipato alla gara avvalendosi dell'iscrizione S.O.A. OG1 II della GURI s.r.l. , che scadeva il 15.07.2014, e quindi, rilevando che la Ditta Guarneri avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, considerato che il bando di gara prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. , in corso di validità;
- Che in data 15.09.2014 l'amministrazione, con nota prot.n 5026/C42, procedeva ad informare le imprese Guarneri s.r.l. e Terlato Giovanni della diffida ricevuta dalla ditta Reale s.r.l.;
- Che in data 19.09.2014 con prot. n. 5138/C42 venivano acquisite le controdeduzioni alla diffida della ditta Reale, della Ditta Guarneri s.r.l.;
- Che in data 24.09.2014 con prot. n. 5208/C42 venivano acquisite le controdeduzioni alla diffida della ditta Reale, della Ditta Terlato Giovanni ;
- Che con nota prot. n. 5325/C42 del 29.09.2014 il R.U.P. Ing. Gioachino Agrò rivolgeva l'invito al Presidente della commissione di Gara D.S. Rossana Virciglio a

riconvocare la commissione al fine di procedere al riesame degli atti, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall'Impresa Reale;

- Che con nota prot. n. 5326/C42 del 29.09.2014 il Presidente procedeva a comunicare la convocazione della Commissione di gara in data odierna e che di tale riconvocazione si dava comunicazione a tutte le ditte partecipanti;
- Che con nota 5496 del 06.10.2014 venivano acquisite ulteriori controdeduzioni dell'impresa Reale;
- Che allo stato non risulta adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso

La Commissione, nel merito dei rilievi e delle osservazioni prodotte dalle suddette imprese, considera quanto segue:

Le questioni possono così riassumersi:

a) Rilievi dell'impresa Reale Giuseppe:

L'impresa Guarneri srl andrebbe esclusa perché ha prodotto un'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria GURI srl, con scadenza quinquennale 15/07/2014 e quindi antecedente alla data di aggiudicazione provvisoria della gara avvenuta il 16/07/2014.

Non avendo prodotto dichiarazione circa il rinnovo della stessa, l'attestazione non sarebbe in corso di validità secondo l'orientamento che il requisito dev'essere posseduto, senza soluzione di continuità, in tutte le fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione della stessa.

Tale assunto si fonda sulle previsioni dell'art. 76 del DPR 207/2010.

b) Osservazioni dell'impresa Guarneri srl:

L'impresa Guarneri srl, per effetto di un contratto di cessione di ramo d'azienda dell'impresa GURI srl, stipulato in data 14/07/2014, ha acquisito le qualificazioni SOA relative alla categoria OG1, richiesta dal bando di gara.

Il contratto di cessione è stato annotato alla CCIAA il 22/07/2014.

L'impresa Guarneri conseguiva l'attestato SOA il 08/08/2014.

Per quanto sopra l'impresa sarebbe stata in possesso della qualificazione per effetto dell'art. 51 del D. Lgs. 163/2006 (Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario) e dell'art. 2498 del c.c.

La prova della cessione può essere fornita mediante il versamento in atti della documentazione relativa ed in ogni caso il disciplinare di gara avrebbe previsto l'accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti.

3 

c) Osservazioni dell'impresa Terlato Giovanni

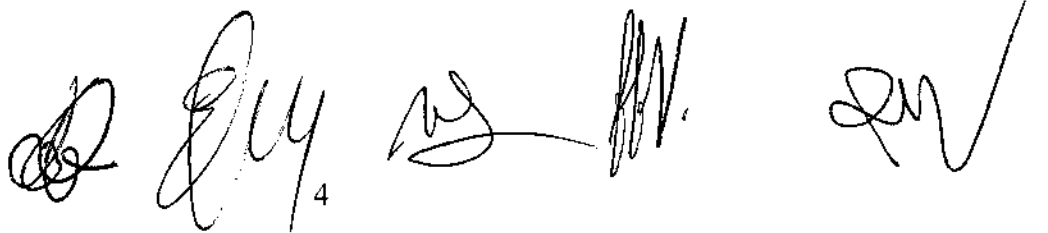
L'impresa Guarneri srl sarebbe stata legittimamente ammessa in quanto, non essendo risultata aggiudicataria, i requisiti devono essere posseduti fino alla scadenza della data di presentazione della domanda e non, come per l'aggiudicatario, anche per le fasi successive.

La stazione appaltante non potrebbe rideterminare la media in quanto tale possibilità sarebbe consentita solo a seguito di verifica negativa dei requisiti speciali dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria.

Quanto sopra anche in osservanza della novella normativa del comma 2-bis dell'art. 38, introdotto dall'art. 39 della Legge 114/2014.

Valutato il contenuto dei seguenti documenti:

1. Il bando di gara, al punto 12 lett. b), prevede, in caso di avvalimento,: *"L'impresa ausiliaria, **pena l'esclusione**, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: omissis - attestazione S.O.A. ai sensi dell' art. 40 del **"Codice dei Contratti"** regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie in cui il concorrente eventualmente si qualifica per gli importi richiesti dal bando di gara"*.
2. L'art 40 del D. Lgs 163/2006 prevede al comma 1 che: *"I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ecc"*, ed al comma 2: *"2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie"*.
3. L'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010 così recita: *"5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"*.



4. Inoltre al comma 7 si stabilisce: "7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5".

5. T A R Piemonte (Sezione Prima) N. 00642/2012

"Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 28 giugno 2010 (punto IV.3.2 bando di gara).

Nella seduta pubblica del 30 giugno 2010 la Commissione giudicatrice prendeva atto che la Promelit s.p.a. aveva presentato copia dell'attestazione s.o.a. con scadenza di validità quinquennale alla data del 29 giugno 2010. OMISSIS

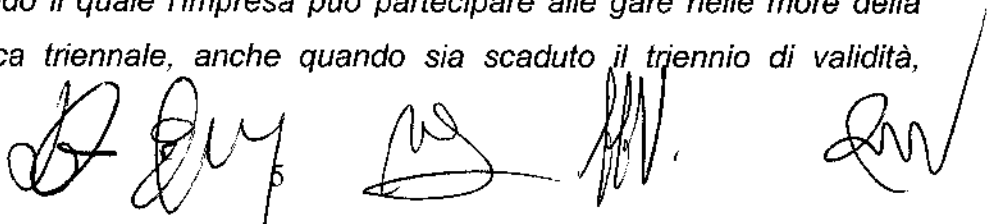
Sotto questo profilo il ricorso è infondato.

L'art. 15 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109) prescrive al quinto comma che "la durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis... Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata".

In termini analoghi, l'art. 15-bis (Verifica triennale) dispone che "almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione".

L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con Determinazione 21 aprile 2004 n. 6, ha statuito che "la disposizione prevista dall'art. 15 bis del DPR n. 34/2000 .. in ordine al fatto che le imprese debbano sottoporsi alla verifica dell'attestazione non è perentoria, e, pertanto, l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

Tale opzione ermeneutica, condivisa dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 14 gennaio 2010, n. 114; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1536; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 28 luglio 2008, n. 1100; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 6 novembre 2008, n. 284) è stata peraltro ribadita anche dal Consiglio di Stato, secondo il quale l'impresa può partecipare alle gare nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità,



*purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza, precisando all'uopo che la società partecipante può prendere parte alla gara **"esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione"** (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3878).*

Nel caso in esame Promelit ha chiesto il rinnovo della SOA, che aveva scadenza quinquennale al 29 giugno 2010, senza rispettare il termine minimo antecedente la scadenza, avendo presentato la propria istanza di rinnovo soltanto il 3 maggio 2010.

Pertanto, poiché il rinnovo non è stato richiesto nel termine prescritto dall'art. 15 D.P.R. 34/2000 ed è stato rilasciato dopo la scadenza del termine quinquennale di validità, l'efficacia della nuova attestazione ha avuto inizio dalla data di ricezione della relativa comunicazione, che non può essere antecedente al 2 agosto 2010, data di rilascio della nuova attestazione s.o.a..

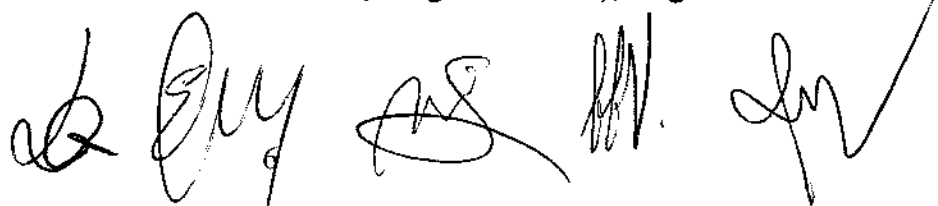
*Ne consegue che la Promelit **non è risultata in possesso di un'attestazione in corso di validità triennale né alla data del 30 giugno 2010 (seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa), né alla data del 1 luglio 2010, data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.***

*7) **Non pare sostenibile, d'altra parte, che la lex specialis di gara intendesse richiedere unicamente la validità dell'attestazione s.o.a. all'atto della presentazione dell'offerta, e cioè alla data del 28 giugno 2010, senza sanzionare espressamente con l'esclusione il mancato possesso dell'attestazione nelle successive fasi di gara** (cfr. disciplinare pag. 7 – doc. 8 fasc. ricor).*

*Ed invero, all'art. 2 del bando di gara si prevede che il plico contenente la documentazione amministrativa e la busta dell'offerta economica deve contenere **"l'attestazione di qualificazione .. rilasciata da società di attestazione (s.o.a.) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazioni in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere"**.*

*La lex specialis richiama quindi il D.P.R. 34/2000, secondo cui, **come si è visto, la validità quinquennale dell'attestazione s.o.a. e la continuità della sua efficacia sono condizionate all'esito positivo del rinnovo e all'osservanza di specifici termini anticipati rispetto alla scadenza, che, nel caso di specie, non sono stati osservati.***

Pertanto, essendosi determinata una soluzione di continuità nella validità ed efficacia dell'attestazione s.o.a. nel periodo intercorrente tra la scadenza (29 giugno 2010) ed il rilascio della nuova attestazione (2 agosto 2010), legittimamente la



stazione appaltante ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara".

6. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) N. 00027/2012

"Secondo una diversa interpretazione le imprese che abbiano richiesto la verifica entro il termine possono partecipare alle gare esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda di richiesta della verifica, e perciò in pendenza della stessa, restando in gara in caso di verifica positiva anche se compiuta dopo il triennio, "ciò è come a dire che, in tale caso, ai fini della validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta" (Cons. Stato, Sez. V: 16 giugno 2009, n. 3878; 8 settembre 2010, n. 6506). Si è altresì ritenuto che l'impresa possa sottoporsi alla verifica anche dopo la scadenza del termine ma in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione positiva della verifica (Sez. V, n. 6056 del 2010 cit; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004).

2.2. L'Adunanza Plenaria ritiene corretta la seconda interpretazione.

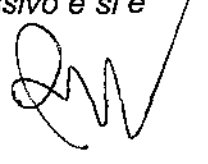
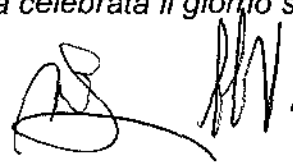
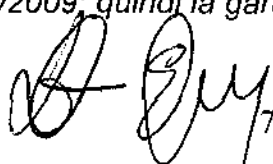
Non vi è infatti ragione di penalizzare l'impresa che pure ha adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica: l'impresa verrebbe così esclusa pur in mancanza del dichiarato esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favore verso la più ampia partecipazione alle gare.

L'impresa perciò, esibita alla stazione appaltante, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, quella proposta in termini per la verifica, potrà concorrere nella procedura di affidamento".

7. Consiglio di Stato, Sez. V, 18/4/2012 n. 2247

"Inoltre, secondo l'incontrastata interpretazione dell'art. 40 d.lgs. n 163/06 i requisiti di qualificazione SOA devono sussistere non solo al momento della presentazione dell'offerta, ma permanere anche in ogni successiva fase del procedimento ad evidenza pubblica, a tutela dell'affidamento della stazione appaltante sulla capacità tecnico-organizzativa dei partecipanti alle procedure di affidamento di contratti e di parità di trattamento tra questi ultimi.

Tanto precisato, nel caso di specie il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 23/11/2009; quindi la gara è stata celebrata il giorno successivo e si è



conclusa il 14/12/2009 con l'aggiudicazione provvisoria; il 24/11/2009 è anche il giorno in cui è scaduto il triennio di validità dell'attestazione SOA della SEPEN, che dunque avrebbe dovuto essere esclusa".

8. Consiglio di Stato (Sezione Quinta), N. 03397/2013

Secondo il Consiglio di Stato, A.P. n. 27/2012, nella vigenza della normativa di cui al d.P.R. n. 34 del 2000, come modificata con il d.P.R. n. 93 del 2004, è corretta la interpretazione dell'art. 15 bis di detto d.P.R. nel senso che le imprese che abbiano richiesto la verifica entro il termine possono partecipare alle gare esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda di richiesta della verifica, e perciò, in pendenza della stessa, restano in gara in caso di verifica positiva, anche se compiuta dopo il triennio, "cioè è come a dire che, in tale caso, ai fini della validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta" (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3878; 8 settembre 2010, n. 6506). E' stato altresì ritenuto che l'impresa possa sottoporsi alla verifica anche dopo la scadenza del termine, ma in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione positiva della verifica.

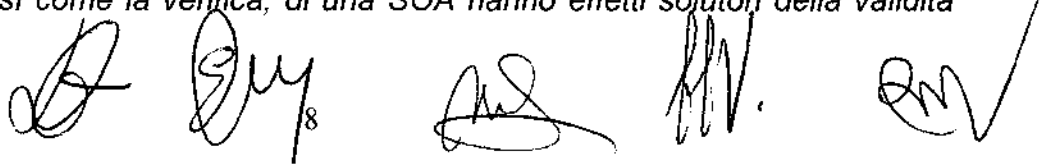
Non vi è infatti ragione di penalizzare l'impresa che pure ha adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica: l'impresa verrebbe così esclusa pur in mancanza del dichiarato esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favore verso la più ampia partecipazione alle gare.

Queste conclusioni appaiono, secondo detta sentenza della A.P. del Consiglio di Stato avvalorate dalla normativa vigente posta con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Identiche argomentazioni, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, possono essere effettuate, secondo il Collegio, anche con riguardo alla scadenza quinquennale di cui all'art. 15, comma 5, del ridetto d.P.R..

Pertanto ove l'impresa richieda, nei termini di cui sopra, la verifica quinquennale, non vi è soluzione di continuità nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more, partecipare alle pubbliche gare.

Invero la valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, cioè l'attestazione che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione. Pertanto, il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validità



della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio della prima attestazione; ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubitabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della nuova certificazione.

Va soggiunto che l'interesse pubblico ad evitare l'affidamento in favore di imprese che non diano adeguate garanzie di affidabilità è perseguito, in modo più equilibrato e pienamente efficiente, nel rispetto del "favor participationis" piuttosto che con la drastica esclusione di imprese che abbiano in corso una procedura tempestivamente attivata, con la subordinazione dell'eventuale aggiudicazione all'esito positivo della verifica.

Infine, la caratterizzazione retroattiva della verifica tempestivamente richiesta consente di ritenere la procedura adeguata al principio generale che impone il possesso dei requisiti di ammissione a partire dall'atto della presentazione delle domande di partecipazione.

9. Cons. St., Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6036

"Premesso che l'art. 9, punto 1. lett. b.2), del disciplinare di gara, nel regolare il requisito di partecipazione dell'adeguata capacità tecnico-organizzativa, prescrive il possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., «in corso di validità», per le categorie OG1 (edifici civili e industriali) e OG11 (impianti tecnologici), consentendo di avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006, si osserva che, con ciò, la *lex specialis* ha previsto, in modo chiaro ed univoco, quale requisito di partecipazione alla gara e, dunque, a pena di esclusione, la produzione di un'attestazione S.O.A. valida ed efficace. **Secondo consolidato principio giurisprudenziale, i requisiti di partecipazione, tra cui quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa, devono sussistere a partire dall'atto di presentazione delle domande di partecipazione e persistere nel corso di tutta la procedura di gara, fino alla sua conclusione** (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 18 luglio 2012, n. 21), senza che, con particolare riguardo alle attestazioni S.O.A. e ai relativi procedimenti di verifica e di rinnovazione, la stazione appaltante sia tenuta e/o facultata a porre in essere una specifica attività di soccorso istruttorio, che, nella materia in esame, appare tendenzialmente inconciliabile con il principio della par condicio e si tradurrebbe in un'indebita sostituzione alla diligenza esigibile da tutti i concorrenti nella produzione di una

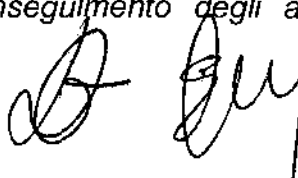
documentazione completa a corredo dell'offerta, specie qualora espressamente richiesta a pena di esclusione (v., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974)".

10. AVCP, Parere n.16 del 30/01/2014

Ma il tenore della nuova disciplina regolamentare, che scolpisce un **preciso onere a carico dell'impresa di attivarsi ai fini del rilascio di una nuova attestazione SOA** o per la sola verifica triennale nel termine anzidetto, deve indurre a ritenere che la latitudine applicativa del principio di ultrattività, oramai definitivamente consacrato dall'A.P., investa entrambe dette ipotesi, considerate dallo stesso legislatore del tutto equivalenti, di guisa che dalla scelta dell'impresa tra l'una o l'altra non possono derivare effetti pregiudizievoli a suo carico. Ne consegue, come opinato da recente giurisprudenza (TAR Marche, Sez. I, sent. 13 settembre 2012, n. 579; TAR Basilicata, sent. 29 aprile 2013, n. 214) facendo leva sul recente arresto dell'A.P., che **quando l'impresa ha richiesto, entro il predetto termine di 90 giorni, il rinnovo dell'attestazione SOA** (a norma dell'art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010) o la sua verifica triennale (a norma dell'art. 77, comma 1, del medesimo decreto), **può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale, sempre che l'esito positivo di tali domande intervenga**, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto di appalto, cioè durante la fase della verifica del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla gara. Ciò in quanto, in applicazione del principio del favor participationis, cioè del principio di favorire la più ampia partecipazione nei procedimenti di evidenza pubblica, l'impresa, che ha presentato diligentemente le suddette domande almeno 90 giorni prima della scadenza del termine e che ha confidato nella tempestiva evasione delle domande da parte della SOA entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, non può essere penalizzata con l'esclusione dalla gara, ma deve essere consentita l'ultravigenza della SOA scaduta con la saldatura del periodo decorrente dalla scadenza fino all'esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, sempre che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto.

11. AVCP, Parere n. 43 del 26/02/2014

"Secondo un principio ormai consolidato in tema di qualificazione, i requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici devono essere **posseduti dai**

 10

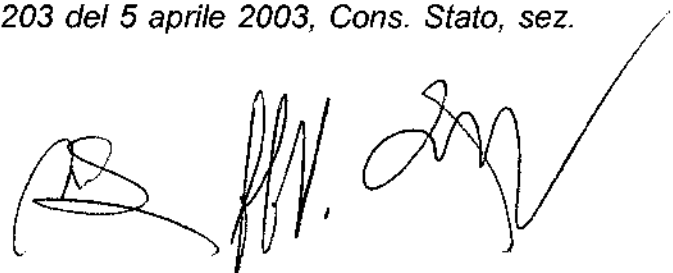
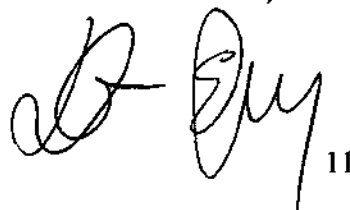
concorrenti fin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere mantenuti in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità, in ossequio alle esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, che nel nostro sistema è imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad esguire i contratti pubblici, ed inoltre allo scopo di evitare che le stazioni appaltanti siano esposte all'alea della perdita e del successivo riacquisto della qualificazione, in corso di gara, da parte delle ditte offerenti (cfr. AVCP, parere 21 marzo 2012 n. 44; in giurisprudenza, per tutte: Cons. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2011 n. 4)".

12. AVCP, Parere AVCP n. 103 del 21/05/2014

"Al riguardo si osserva (cfr parere AVCP n. 75/2012) che la sussistenza del requisito dell'attestazione SOA deve esistere al momento della presentazione delle offerte e deve permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, questa deve possedere il suddetto requisito per tutta la durata del contratto, senza soluzioni di continuità (tra tante, delibera dell'Autorità n.61 del 7 giugno 2011). Tale requisito risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria. In virtù del combinato disposto degli articolo 40 d.lgs. 163/2006 e 77 D.P.R. n. 207/2010, la durata di efficacia dell'Attestazione SOA è complessivamente di cinque anni purché prima dello scadere del terzo anno dalla data del rilascio dell'Attestazione l'impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo.

omissis

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, l'Autorità con Determinazione n. 6 del 21.4.2004 ha chiarito, in ordine alla necessità per le imprese di sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione, che tale termine non ha carattere perentorio e, pertanto, "l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo" (cfr TAR Bari, Sez I, sentenza n. 1334 del 14 aprile 2010, TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza n.111 del 6 febbraio 2007, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 203 del 5 aprile 2003, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003)".



13.AVCP, Parere n. 7 del 29/07/2014

"L'A.V.C.P. (parere di precontenzioso n. 43/2014), nel richiamare la giurisprudenza sul punto, evidenzia il principio secondo cui ove l'impresa richieda, nei termini di legge, la verifica quinquennale, non vi è soluzione di continuità nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more, partecipare alle pubbliche gare".

Dalla disamina delle sopra elencate norme, pronunce giurisprudenziali e dell'A.V.C.P, e da altre, che qui per brevità non vengono citate, di pari contenuto, ne derivano le seguenti conclusioni con riferimento alle questioni poste dalle imprese sopra specificate.

- a) Risulta unanime l'affermazione che la sussistenza del requisito dell'attestazione SOA deve esistere al momento della presentazione delle offerte e deve permanere per tutta la durata del procedimento di gara.

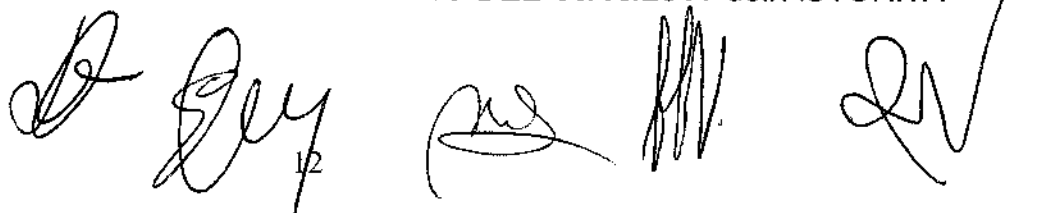
L'impresa però, per concorrere alla procedura di affidamento, può esibire alla stazione appaltante, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, quella proposta in termini per la verifica.

Ove l'impresa richieda, nei termini previsti, la verifica quinquennale, non vi è soluzione di continuità nella propria qualificazione, per cui essa può, nelle more, partecipare alle pubbliche gare.

Conseguentemente l'impresa Guarneri srl va esclusa dalla gara perché si avvale dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria GURI srl, che, avendo scadenza quinquennale 15/07/2014 e non essendo accompagnata dalla richiesta di rinnovo o da alcun'altra dichiarazione relativa all'attestazione, non è più valida ed efficace alla data di aggiudicazione provvisoria della gara avvenuta il 16/07/2014.

- b) L'impresa Guarneri srl ha dichiarato di partecipare alla gara avvalendosi dell'istituto previsto dall'art. 49 del Codice dei Contratti, per cui la valutazione della sua ammissibilità alla gara va fatta dalla Commissione sulla base della documentazione presentata e contenuta nel plico di partecipazione alla gara e non su fatti e circostanze diverse che essa non avrebbe potuto altrimenti conoscere.

Per quanto riguarda l'acquisizione del ramo d'azienda dell'impresa GURI srl ed il conseguente possesso di qualificazione dell'impresa Guarneri per effetto dell'art. 51 del Codice dei contratti si rinvia al **PARERE N.179 DEL 06/10/2011** dell'AUTORITA'



PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI il quale ben si adatta alla questione in esame:

"In proposito, va tuttavia evidenziato che la codificazione, ad opera dell'art. 51 del Codice, dell'opponibilit  alla stazione appaltante del nuovo soggetto subentrante (nelle distinte fasi e vicende modificative enumerate dalla norma) non puo' essere considerata come una deroga alle regole proprie dell'evidenza pubblica, che esigono la permanenza, comunque, in capo alle imprese partecipanti alla gara, dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l'ammissione alla procedura concorsuale.

Indubbiamente (e in maniera del tutto ovvia), la disciplina positiva della norma include l'obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso, da parte dell'impresa subentrante, dei requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione alla gara e per l'affidamento della commessa dedotta nell'appalto.

*Consegue, pertanto, dall'esposto ordine di considerazioni - in osservanza dell'evidente principio della necessaria continuit  e/o permanenza del possesso dei requisiti di partecipazione a una procedura concorsuale - che, in caso di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante alla gara, l'esistenza dei requisiti previsti per l'ammissione a quest'ultima deve essere posseduta, e quindi accertata, sia nei riguardi dell'impresa interessata dalla vicenda modificativa, che dell'impresa subentrante, **con obbligo della prima di comunicare senz'altro le modificazioni soggettive alla S.A., senza che a detta comunicazione possa parificarsi l'apprendimento aliunde di tale vicenda.***

Alle argomentazioni dell'istante e', quindi, facile replicare che, da un lato, vige un principio, in capo ai partecipanti alle gare pubbliche, di informazione tempestiva, corretta e completa, in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi del contratto in formazione (Consiglio Stato n. 829/2007); di tal che, l'omessa tempestiva comunicazione delle vicende rubricate dall'art.51 del D.Lgs n.163/2006 (tanto piu' quando cio' abbia luogo in corso di gara per effetto di modificazioni soggettive dei concorrenti), configura un comportamento reticente e contrario al canone di correttezza dell'art.1337 c.c..

In definitiva, nel caso di specie, a fronte della modificazione soggettiva del soggetto offerente, assumeva rilievo preminente, anche in termini di legittimit  e di par condicio, la necessita' della tempestiva verifica che il nuovo soggetto fosse in possesso di tutti i necessari requisiti di partecipazione richiesti negli atti di gara ed a



monte l'ottemperanza all'obbligo di comunicazione, strumentale a detta verifica da parte della S.A.

Orbene, alla luce di tali enunciati, deve rilevarsi che, secondo la normativa nazionale vigente, il termine ultimo entro il quale le ditte invitate a partecipare alla gara hanno l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, va fatto coincidere con quello di scadenza del termine della presentazione delle domande (cfr. ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 15 gennaio 2007, n. 3 e da ultimo CdS, Sez. VI, 30 gennaio 2009, n. 344 e TAR Lazio, Sez. III-ter, 5 febbraio 2009, n. 1053).

Ora, la cessione di ramo di azienda non comporta l'automatico trasferimento della titolarità dei requisiti per l'esecuzione del contratto di appalto e, pertanto, l'impresa cessionaria è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione SOA, previsti dal bando di gara".

Circa il soccorso istruttorio si ribadisce quanto sopra trascritto con riferimento alla sentenza del **Cons. di Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6036**: *Secondo consolidato principio giurisprudenziale, i requisiti di partecipazione, tra cui quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa, devono sussistere a partire dall'atto di presentazione delle domande di partecipazione e persistere nel corso di tutta la procedura di gara, fino alla sua conclusione (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. 18 luglio 2012, n. 21), senza che, con particolare riguardo alle attestazioni S.O.A. e ai relativi procedimenti di verifica e di rinnovazione, la stazione appaltante sia tenuta e/o facultata a porre in essere una specifica attività di soccorso istruttorio, che, nella materia in esame, appare tendenzialmente inconciliabile con il principio della par condicio e si tradurrebbe in un'indebita sostituzione alla diligenza esigibile da tutti i concorrenti nella produzione di una documentazione completa a corredo dell'offerta, specie qualora espressamente richiesta a pena di esclusione (v., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974)".* 

Un'ultima considerazione va fatta sulla previsione del disciplinare di gara.

Dalla sua collocazione nel disciplinare e da una lettura del periodo, inserita nel contesto, risulta evidente che l'acquisizione della documentazione di cui si tratta è riferita all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.



14

Per quanto sopra le osservazioni dell'impresa Guarneri srl non possono essere condivise e le conseguenti richieste vanno respinte.

- c) Non si può condividere l'affermazione dell'impresa Terlato circa l'impossibilità di rideterminare la media, essendo questo consentito solo a seguito di verifica negativa dei requisiti speciali dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria (art. 48 Codice Contratti) e nei casi previsti dal comma 2-bis dell'art. 38, introdotto dall'art. 39 della Legge 114/2014.

Il riferimento all'art. 48 del Codice dei Contratti è inconferente, in quanto esso si riferisce al momento, successivo all'aggiudicazione provvisoria, della verifica dei requisiti speciali (capacità economica e tecnico organizzativa) anche per il primo ed il secondo in graduatoria. Tale accertamento è propedeutico all'approvazione dell'aggiudicazione.

Nella gara in questione, trattandosi di appalto d'importo superiore ai 150.000 euro, tale accertamento è stato effettuato in sede di gara con l'acquisizione dell'attestazione SOA.

La giurisprudenza (TAR Piemonte 44/2008 e C.d.S. 4840/2007) conforta tale assunto affermando che, a seguito di esiti negativi all'accertamento previsto dall'art. 48, in tale seconda fase, si può procedere alla sanzione della determinazione della soglia di anomalia solo se entrambi i concorrenti classificatisi al primo ed al secondo posto non comprovino il possesso dei requisiti speciali.

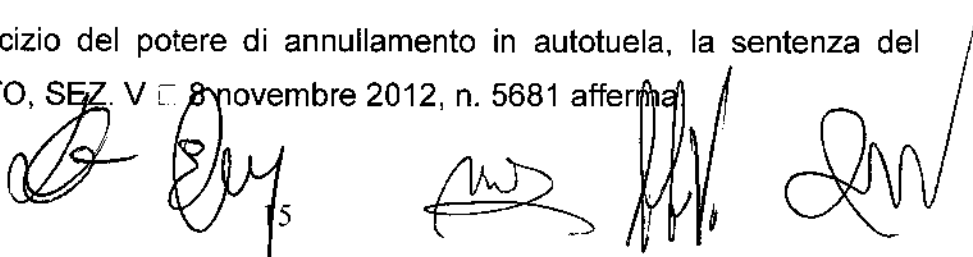
Non è questo il caso in questione, in quanto il requisito mancante rientra tra le cause di esclusione previste (possesso di attestazione SOA in corso di validità) dal Codice dei Contratti per cui la procedura di gara risulterebbe viziata dal mancato rispetto dei principi di concorrenza tra le imprese e di par condicio.

Qui si tratta di autotutela decisoria al fine di annullare atti invalidi.

D'altronde la possibilità di modificare l'elenco degli ammessi o esclusi alle gare è esplicitata dalla stessa AVCP nel Parere 177/2012 e dalla giurisprudenza (CdS V 2829/2001 e 7042/2009).

Inoltre l'art. 11, comma 9, del Codice dei Contratti, prevede l'esercizio del potere di autotutela addirittura anche dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e fino alla stipulazione del contratto.

A proposito dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela, la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V ☐ 8 novembre 2012, n. 5681 afferma

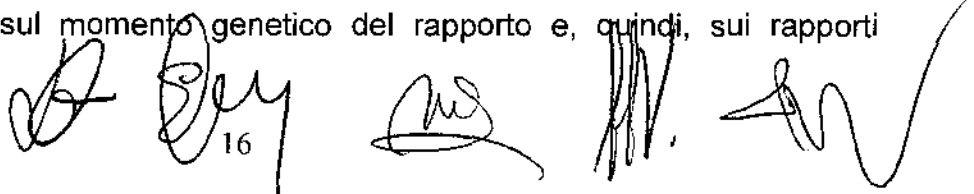


"La pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (C.d.S., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3989), tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (C.d.S., sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5374): tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'articolo 97 della Costituzione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, e costituisce il pendant dell'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla lex specialis della gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione (con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione da parte dell'amministrazione e tanto meno della facoltà di disapplicarle, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune o incongruamente formulate, salva proprio la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento).

In tale prospettiva neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria (che del resto si iscrivono nella fase procedimentale di scelta del contraente, concludendola) ostano all'esercizio di un siffatto potere, il quale, tuttavia, incontra un limite insuperabile nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la pubblica amministrazione, e nella tutela dell'affidamento ingenerato (C.d.S., sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4309)".

In materia si è pronunciato anche il TAR Lazio con la SENTENZA del 6 marzo 2013, n. 2432, secondo cui l'aggiudicazione è un provvedimento amministrativo privo di qualunque connotazione privatistica e i poteri di autotutela possono essere senz'altro esercitati fino alla stipulazione del contratto. Ne consegue che l'aggiudicazione definitiva è un provvedimento amministrativo che, al pari di ogni altro, può essere oggetto sia di annullamento sia di revoca, ma la cui efficacia - essendo l'atto con cui, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante individua l'operatore economico con cui contrarre - è destinata ad esaurirsi con la stipulazione del contratto e l'avvio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Mentre la stazione appaltante in ogni momento può procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, del provvedimento di aggiudicazione definitiva per un vizio originario dell'atto in tal modo incidendo, per la sua efficacia ex tunc, sul momento genetico del rapporto e, quindi, sui rapporti



16

negoziali che a quell'atto sono legati da un nesso di presupposizione, lo stesso non può dirsi per l'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990 in quanto la revoca, avendo efficacia ex nunc, incide sul momento funzionale del rapporto e non sul suo momento genetico e, quindi, presuppone che l'efficacia dell'atto oggetto di revoca continui a sussistere al momento della sua emanazione.

In ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V 13/02/2010 n. 743, specifica: *"Nel caso in cui l'amministrazione intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria (atto certamente endoprocedimentale, necessario ma non decisivo), essa non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara, vantando l'aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento; viceversa, in presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'esercizio del potere di autotutela deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi modo all'aggiudicatario definitivo, titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di poter interloquire con l'amministrazione, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve essere indirizzata la potestà pubblica (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5107; sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456).*

In base al principio di conservazione degli atti e dei rapporti giuridici, nell'ambito delle pubbliche gare, il potere di autotutela può esercitarsi anche parzialmente, senza travolgere l'intero procedimento; nelle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, infatti, il venir meno dell'aggiudicazione, per decisione giurisdizionale o in via di autotutela, restituisce all'amministrazione la piena potestà di diritto pubblico di determinarsi nel modo che ravvisa più opportuno per la cura del pubblico interesse e, pertanto, anche di non avvalersi degli atti legittimi della procedura espletata e di revocare gli atti che vi hanno dato luogo; come in ogni altra ipotesi di autotutela, è sufficiente, allora, ai fini della sua legittimità, che il provvedimento sia sorretto da adeguata motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che lo hanno determinato. Sotto tale angolazione si è affermato che:

a) nel caso in cui un concorrente ad una gara d'appalto da svolgersi con il sistema del pubblico incanto sia stato escluso dalla gara per un errore compiuto dalla commissione, l'amministrazione può riaprire la gara annullando la sola aggiudicazione, anche se già approvata, lasciando fermo il sub-procedimento di presentazione delle



offerte e disponendo la rinnovazione della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute (cfr. Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2000, n. 661)".

Per quanto riguarda il comma 2-bis dell'art. 38, introdotto dall'art. 39 della Legge 114/2014, è evidente che, come previsto nello stesso, ai fini del calcolo di medie nella procedura e per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, non rileva ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte relativa alla mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2. Pertanto la previsione è relativa a quelle sole circostanze e non al caso che a noi interessa.

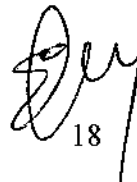
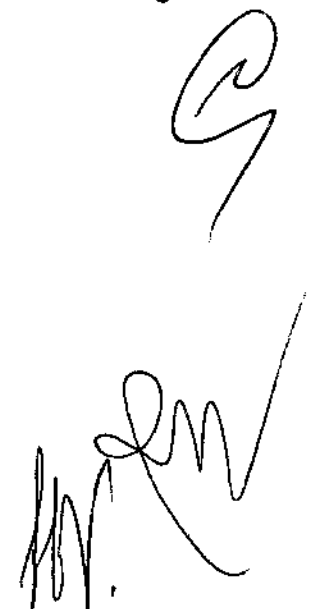
Per quanto sopra le osservazioni dell'impresa Terlato non possono essere condivise e le conseguenti richieste vanno respinte.

Alla luce di quanto sopra la Commissione di gara ritiene di accogliere la richiesta dell'impresa Reale Giuseppe e di procedere alla riapertura, in autotutela, della gara, annullando l'ammissione dell'impresa Guarneri srl (plico n.85) di cui al verbale n.2 e tutte le operazioni di calcolo per determinare la soglia di anomalia e l'aggiudicatario provvisorio di cui al verbale n.4.

Per le considerazioni sopra esposte, che qui s'intendono riportate, l'Impresa Guarneri srl, viene esclusa dalla gara perché si avvale dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria GURI srl, che, avendo scadenza quinquennale 15/07/2014 e non essendo accompagnata dalla richiesta di rinnovo o da alcun altra dichiarazione relativa all'attestazione, non è più valida ed efficace alla data di aggiudicazione provvisoria della gara avvenuta il 16/07/2014.

La commissione pertanto procede alle operazioni di calcolo per determinare la soglia di anomalia e l'aggiudicatario provvisorio.

N. IMPR	N. PLICO	IMPRESE AMMESSE	RIB. %
1	1	CONSORZIO NAZ. "CIRO MENOTTI"- RAVENNA	34,1987
2	2	FANARA COSTRUZIONI S.R.L.- FAVARA	33,8676
3	3	PUCCIO ANTONIO S.R.L.-UNIPERSONALE PALERMO	33,9393
4	4	BREDIL SRL-UNIPERSONALE- FAVARA	34,2477
5	5	REALE GIUSEPPE -IMPRESA - PARTINICO	34,2720
6	6	VACCARO STEFANO-FAVARA (avvalente)-Geo Gav srl (ausiliaria)	34,2768
7	7	LOVERAL SRL-PATTI	34,2412


18

8	8	ati Martina Costruzioni srl(capogruppo)-s.e.p.di Agnese Vittorio & c sas (mandante)	34,2337
9	9	PACO COSTRUZIONI(ausiliata)-consorzio stabile APPALTI ITALIA(ausiliaria)	34,2513
10	10	LACINIA COSTRUZIONI SRL- AGRIGENTO	34,2789
11	11	GIUSYLENIA SRL-AGRIGENTO	34,2399
12	12	SA.FRA. - CALTANISSETTA	34,2461
13	13	COSMAK SRL- S. PIERO PATTI	34,2473
14	14	LA GARDENIA COSTRUZIONI-MUSSOMELI	34,2557
15	15	M.R. COSTRUZIONI SRL- MUSSOMELI	34,2013
16	16	SIEM IMPIANTI ELETTRICI -CARINI	34,1962
17	17	SOCIAP COSTRUZIONI SRL- LERCARA FRIDDI	34,3062
18	18	SGR COSTRUZIONI DI RENNA G.-SAN CIPIRIELLO	34,1999
19	19	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL- MUSSOMELI	34,2534
20	20	IMPRESA GEN COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,3761
21	21	IMPRESA COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL -MUSSOMELI	34,3955
22	24	ATI SI.CO.EDILI SRL - AGRIGENTO (capogruppo) - CMR srl (mandante)	34,2458
23	25	GUIDA AGOSTINO IMPRESA -PARTINICO	34,3333
24	26	TI.GI.COSTRUZIONI DI TUNNO G. RAVANUSA	34,0956
25	27	VA.SS SRL -LICATA	34,2608
26	28	SI.E.TEC.DI IMBERGAMO A. -FAVARA (avvalente) - Di Maria Pietro (ausiliaria)	34,1518
27	29	PALUMBO COSTRUZIONI SRL-FAVARA	34,2482
28	30	UNISCAR SRL -AGRIGENTO	34,2493
29	31	LO SARDO GIUSEPPE IMPRESA - CAMMARATA	34,2279
30	32	CS COSTRUZIONI-RACALMUTO	34,6393
31	33	IMPRESA SAN PIO APPALTI SRL - CALTANISSETTA	34,1366
32	34	COSTRUIRE SNC DI CIGNA G.	34,2200
33	35	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,2423
34	36	RE.CO.GE.SRL-PATERNÒ	34,2502
35	37	COCI ANTONINO IMPRESA	34,2138
36	38	GREGOLI GIUSEPPE IMPRESA- S. GREGORIO DI CATANIA	34,2591
37	39	DUE V SRL -RAVANUSA	34,1677
38	41	DUE G COSTRUZIONI- MESSINA	34,2541
39	42	MA.VAN. - MUSSOMELI	34,1418
40	43	VALENZA COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,2773
41	44	AN.CO. SRL -MUSSOMELI	34,2195
42	45	EMMA LAVORI COOP SCARL - SAN CATALDO	33,9987
43	46	TERLATO GIOVANNI IMPRESA CHIARAMONTE GULFI	34,2728
44	47	F&B SRL -SAN CATALDO	34,2837
45	48	EDITECNICA COSTRUZIONI SRL - SAN CATALDO	34,2679
46	49	IMPRESA CALVO SRL -ROSOLINI	34,0136
47	50	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI - SERRADIFALCO	34,2780
48	51	CALI' ANTONIO SRL -SERRADIFALCO	34,2683
49	52	ALAIMO STEFANO IMPRESA EDILE - MUSSOMELI	34,3026
50	53	INTESA VERDE SRL -MARSALA	34,2577

51	54	COMED SRL - BISACQUINO	34,2619
52	55	DM COSTRUZIONE - FAVARA	34,2486
53	56	ITRIA SOC. COOP. - FAVARA	34,1729
54	57	IMPRESALV SRL - FAVARA	34,2531
55	58	C.M.C. SRL - MUSSOMELI	34,2588
56	59	S.B.S. COSTRUZIONI SRL - PATERNO'	34,2607
57	60	RI.FE. SRL - FAVARA	34,5115
58	61	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI - CANICATTI'	34,2583
59	62	IMPRESA BURGIO VITO - CANICATTI'	34,3663
60	63	EDILGROUP - RAGUSA	34,2778
61	64	CO.ANT. SRL - MUSSOMELI	34,2991
62	65	CARCHIDI COSTRUZIONI COSTRUZIONI SNC - LERCARA FRIDDI	34,3414
63	66	GEOTEK SRL - AGRIGENTO	34,2407
64	67	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2032
65	68	SATIPPELL SRL - FAVARA (avvalente) Maggiore Salvatore (ausiliaria)	34,1697
66	69	ATI Cap. LA ROCCA VINCENZO IMPRESA - PALMA DI MONTECHIARO - Ass. La Rocca Angelo	34,2614
67	70	SA.MA.SRL - ARAGONA	34,2597
68	71	MILITELLO COSTRUZIONI SRL - S. ELISABETTA	34,2479
69	72	ITACA SCARL - CASTELTERMINI	34,2707
70	73	EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - LERCARA FRIDDI	34,2716
71	74	C.&G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO - AGRIGENTO	34,2629
72	75	NUOVI LAVORI SAS - CASTELTERMINI	34,2512
73	76	IGM SRL - FAVARA	34,1771
74	77	ICEV SRL - FAVARA	34,2457
75	78	EDIL COSTRUZIONI F.LLI CIULLA SRL - SANTA ELISABETTA	34,3161
76	79	COMIL SRL - FAVARA	34,2397
77	80	NUOVA ESIR SNC - ALCAMO	34,2805
78	81	SOFIA COSTRUZIONI SRL - GROTTI	34,2154
79	82	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL - RAFFADALI (avvalente) - GEA srl (ausiliaria)	34,2616
80	83	G.F.G. COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2658
81	84	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2715
82	86	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - CALTAGIRONE	34,2463
83	87	F.A.E. COSTRUZIONI SRL - MAZZARINO	34,2686
84	88	ITALCOSTRUZIONI - GELA	34,4288
85	89	GENERALI COSTRUZIONI SRL - CALTANISSETTA	34,3193
86	90	PAM SRL - GROTTI	34,2774
87	91	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA - RAFFADALI	34,2597
88	92	FG COSTRUZIONI E RESTAURI - CANICATTI' (avvalente) - FG Costruzioni e Restauri srl (ausiliaria)	34,2317
89	93	DI NICA COSTRUZIONI SRL - AGRIGENTO	34,2702
90	94	RIZZA LUIGI IMPRESA EDILE - SAN CATALDO	34,1935
91	95	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD A R.L. - CANICATTI'	34,3136

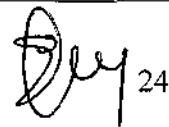
20

92	96	TRICOLI PIETRO IMPRESA DI COSTRUZIONI - RAVANUSA	34,2683
93	97	B.C.IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - GELA	34,2688
94	98	ICES SRL - CALTANISSETTA	34,2664
95	99	DEMETRA LAVORI - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2412
96	100	EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE - SANTA VENERINA	34,2614
97	101	RIGGI GIUSEPPE - SAN CATALDO	34,4012
98	102	GEODESIA SRL - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2336
99	103	OPERA APPALTI SRL - TORREGROTTA (ME)	34,3018
100	104	SPINELLO NATALA - NISCEMI (avvalente) - Consorzio Stabile Agoraa srl (ausiliaria)	34,2743
101	105	ATI LESIF - MAZARA DEL VALLO (Capogruppo) - M.A.EL. SRL (associata)	34,2137
102	106	G.L. COSTRUZIONI SRL - BRONTE	34,2175
103	107	CAPOBIANCO GIUSEPPE - PALMA DI MONTECHIARO	34,2521
104	108	A.T.I. TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL - CATANIA (Capogruppo) - S.A.L.C.I. SRL (Associata)	34,2745
105	109	PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE ARL - GANCI	34,2694
106	110	PORTO COSTRUZIONI SRL - PIEDIMONTE ETNEO	34,2591
107	111	ARCOBALENO SRL - ACI S. ANTONIO	34,2718
108	112	VI.SA. COSTRUZIONI SRL - MALETTA (avvalente) - Saitta Vincenzo (ausiliaria)	34,2699
109	113	EUROTEL SRL - AGRIGENTO	34,2356
110	114	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - AGRIGENTO	34,4263
111	115	ZEUS COSTRUZIONI SRL - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2335
112	116	BCS COSTRUZIONI SRL - MISTRETTA	34,2709
113	117	SEGIPA SRL - MISTRETTA (ME)	34,2727
114	118	PROGECO SOCIETA' COOP. - VILLALBA	34,3490
115	119	GECOIM SRL - MISTERBIANCO	34,1886
116	120	MONDELLO COSTRUZIONI SRL - SANT'ANGELO DI BROLO	34,2662
117	121	AEMME SRL - FAVARA	34,2577
118	122	SARO COSTRUZIONI SRL - PIETRAPERZIA	34,2297
119	123	CONES SRL - LICATALVM SRL - SAN BIAGIO PLATANI	34,2565
120	124	LVM SRL - SAN BIAGIO PLATANI	34,2877
121	125	GLOBALGEO SRL - MONTEMAGGIORE BELSITO	34,2525
122	126	LANERI COSTRUZIONI - LEONFORTE	34,2496
123	128	FRATELLI MATRANGA SRL - PALERMO	34,3896
124	129	IMP. MARINO ROSARIO - MAZARA DEL VALLO - TP	34,2002
Taglio Delle Ali e Offerte in Ordine Crescente			
1	2	FANARA COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA	33,8676
2	3	PUCCIO ANTONIO S.R.L.-UNIPERSONALE PALERMO	33,9393
3	45	EMMA LAVORI COOP SCARL - SAN CATALDO	33,9987
4	49	IMPRESA CALVO SRL -ROSOLINI	34,0136
5	26	TI.GI.COSTRUZIONI DI TUNNO G. RAVANUSA	34,0956

6	33	IMPRESA SAN PIO APPALTI SRL - CALTANISSETTA	34,1366
7	42	MA.VAN. - MUSSOMELI	34,1418
8	28	SI.E.TEC.DI IMBERGAMO A. -FAVARA (avvalente) - Di Maria Pietro (ausiliaria)	34,1518
9	39	DUE V SRL -RAVANUSA	34,1677
10	68	SATIPPELL SRL - FAVARA (avvalente) Maggiore Salvatore (ausiliaria)	34,1697
11	56	ITRIA SOC. COOP. - FAVARA	34,1729
12	76	IGM SRL - FAVARA	34,1771
13	119	GECOIM SRL - MISTERBIANCO	34,1886
	94	RIZZA LUIGI IMPRESA EDILE - SAN CATALDO	34,1935
	16	SIEM IMPIANTI ELETTRICI -CARINI	34,1962
	1	CONSORZIO NAZ. "CIRO MENOTTI"- RAVENNA	34,1987
	18	SGR COSTRUZIONI DI RENNA G.-SAN CIPRIELLO	34,1999
	129	IMP. MARINO ROSARIO - MAZARA DEL VALLO - TP	34,2002
	15	M.R. COSTRUZIONI SRL- MUSSOMELI	34,2013
	67	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2032
	105	ATI LESIF - MAZARA DEL VALLO (Capogruppo) - M.A.EL. SRL (associata)	34,2137
	37	COCI ANTONINO IMPRESA	34,2138
	81	SOFIA COSTRUZIONI SRL - GROTTA	34,2154
	106	G.L. COSTRUZIONI SRL - BRONTE	34,2175
	44	AN.CO. SRL -MUSSOMELI	34,2195
	34	COSTRUIRE SNC DI CIGNA G.	34,2200
	31	LO SARDO GIUSEPPE IMPRESA - CAMMARATA	34,2279
	122	SARO COSTRUZIONI SRL - PIETRAPERZIA	34,2297
	92	FG COSTRUZIONI E RESTAURI - CANICATTI' (avvalente) - FG Costruzioni e Restauri srl (ausiliaria)	34,2317
	115	ZEUS COSTRUZIONI SRL - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2335
	102	GEODESIA SRL - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2336
	8	ati Martina Costruzioni srl(capogruppo)-s.e.p.di Agnese Vittorio & c sas (mandante)	34,2337
	113	EUROTEL SRL - AGRIGENTO	34,2356
	79	COMIL SRL - FAVARA	34,2397
	11	GIUSYLENIA SRL-AGRIGENTO	34,2399
	66	GEOTEK SRL - AGRIGENTO	34,2407
	7	LOVERAL SRL-PATTI	34,2412
	99	DEMETRA LAVORI - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2412
	35	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,2423
	77	ICEV SRL - FAVARA	34,2457
	24	ATI SI.CO.EDILI SRL - AGRIGENTO (capogruppo) - CMR srl (mandante)	34,2458
	12	SA.FRA. - CALTANISSETTA	34,2461
	86	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - CALTAGIRONE	34,2463
	13	COSMAK SRL- S. PIERO PATTI	34,2473
	4	BREDIL SRL-UNIPERSONALE- FAVARA	34,2477
	71	MILITELLO COSTRUZIONI SRL - S. ELISABETTA	34,2479
	29	PALUMBO COSTRUZIONI SRL-FAVARA	34,2482
	55	DM COSTRUZIONE - FAVARA	34,2486

30	UNISCAR SRL - AGRIGENTO	34,2493
126	LANERI COSTRUZIONI - LEONFORTE	34,2496
36	RE.CO.GE.SRL-PATERNO'	34,2502
75	NUOVI LAVORI SAS - CASTELTERMINI	34,2512
9	PACO COSTRUZIONI(ausiliata)- consorzio stabile APPALTI ITALIA(ausiliaria)	34,2513
107	CAPOBIANCO GIUSEPPE - PALMA DI MONTECHIARO	34,2521
125	GLOBALGEO SRL - MONTEMAGGIORE BELSITO	34,2525
57	IMPRESALV SRL - FAVARA	34,2531
19	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL- MUSSOMELI	34,2534
41	DUE G COSTRUZIONI- MESSINA	34,2541
14	LA GARDENIA COSTRUZIONI-MUSSOMELI	34,2557
123	CONES SRL - LICATALVM SRL - SAN BIAGIO PLATANI	34,2565
53	INTESA VERDE SRL -MARSALA	34,2577
121	AEMME SRL - FAVARA	34,2577
61	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI - CANICATTI'	34,2583
58	C.M.C.SRL - MUSSOMELI	34,2588
38	GREGOLI GIUSEPPE IMPRESA- S. GREGORIO DI CATANIA	34,2591
110	PORTO COSTRUZIONI SRL - PIEDIMONTE ETNEO	34,2591
70	SA.MA.SRL - ARAGONA	34,2597
91	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA - RAFFADALI	34,2597
59	S.B.S. COSTRUZIONI SRL. - PATERNO'	34,2607
27	VA.SS SRL -LICATA	34,2608
69	ATI Cap. LA ROCCA VINCENZO IMPRESA - PALMA DI MONTECHIARO - Ass. La Rocca Angelo	34,2614
100	EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE - SANTA VENERINA	34,2614
82	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL - RAFFADALI (avvalente) - GEA srl (ausiliaria)	34,2616
54	COMED SRL - BISACQUINO	34,2619
74	C.& G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO - AGRIGENTO	34,2629
83	G.F.G. COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2658
120	MONDELLO COSTRUZIONI SRL - SANT'ANGELO DI BROLO	34,2662
98	ICES SRL - CALTANISSETTA	34,2664
48	EDITECNICA COSTRUZIONI SRL - SAN CATALDO	34,2679
51	CALI' ANTONIO SRL -SERRADIFALCO	34,2683
96	TRICOLI PIETRO IMPRESA DI COSTRUZIONI - RAVANUSA	34,2683
87	F.A.E. COSTRUZIONI SRL - MAZZARINO	34,2686
97	B.C IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - GELA	34,2688
109	PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE ARL - GANCI	34,2694
112	VI.SA. COSTRUZIONI SRL - MALETTTO (avvalente) - Saitta Vincenzo (ausiliaria)	34,2699
93	DI NICA COSTRUZIONI SRL - AGRIGENTO	34,2702
72	ITACA SCARL - CASTELTERMINI	34,2707
116	BCS COSTRUZIONI SRL - MISTRETTA	34,2709

	84	MAR SAL. COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2715
	73	EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - LERCARA FRIDDI	34,2716
	111	ARCOBALENO SRL - ACI S. ANTONIO	34,2718
	5	REALE GIUSEPPE -IMPRESA - PARTINICO	34,2720
	117	SEGIPA SRL - MISTRETTA (ME)	34,2727
	46	TERLATO GIOVANNI IMPRESA CHIARAMONTE GULFI	34,2728
	104	SPINELLO NATALA - NISCEMI (avvalente) - Consorzio Stabile Agoraa srl (ausiliaria)	34,2743
	108	A.T.I. TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL - CATANIA (Capogruppo) - S.A.L.C.I. SRL (Associata)	34,2745
	6	VACCARO STEFANO-FAVARA (avvalente)-Geo Gav srl (ausiliaria)	34,2768
	43	VALENZA COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,2773
	90	PAM SRL - GROTTA	34,2774
	63	EDILGROUP - RAGUSA	34,2778
	50	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI - SERRADIFALCO	34,2780
	10	LACINIA COSTRUZIONI SRL- AGRIGENTO	34,2789
	80	NUOVA ESIR SNC - ALCAMO	34,2805
	47	F&B SRL -SAN CATALDO	34,2837
	124	LVM SRL - SAN BIAGIO PLATANI	34,2877
	64	CO.ANT. SRL - MUSSOMELI	34,2991
	103	OPERA APPALTI SRL - TORREGROTTA (ME)	34,3018
	52	ALAIMO STEFANO IMPRESA EDILE - MUSSOMELI	34,3026
	17	SOCIAP COSTRUZIONI SRL- LERCARA FRIDDI	34,3062
	95	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD A R.L. - CANICATTI'	34,3136
	78	EDIL COSTRUZIONI F.LLI CIULLA SRL - SANTA ELISABETTA	34,3161
13	89	GENERALI COSTRUZIONI SRL - CALTANISSETTA	34,3193
12	25	GUIDA AGOSTINO IMPRESA -PARTINICO	34,3333
11	65	CARCHIDI COSTRUZIONI COSTRUZIONI SNC - LERCARA FRIDDI	34,3414
10	118	PROGECO SOCIETA' COOP. - VILLALBA	34,3490
9	62	IMPRESA BURGIO VITO - CANICATTI'	34,3663
8	20	IMPRESA GEN COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,3761
7	128	FRATELLI MATRANGA SRL - PALERMO	34,3896
6	21	IMPRESA COSTRUZIONI SAN FRANCESCO SRL -MUSSOMELI	34,3955
5	101	RIGGI GIUSEPPE - SAN CATALDO	34,4012
4	114	DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - AGRIGENTO	34,4263
3	88	ITALCOSTRUZIONI - GELA	34,4288
2	60	RI.FE. SRL - FAVARA	34,5115
1	32	CS COSTRUZIONI-RACALMUTO	34,6393
Somma dei Ribassi / Media dei Ribassi / Sconto Medio			
1	94	RIZZA LUIGI IMPRESA EDILE - SAN CATALDO	34,1935
2	16	SIEM IMPIANTI ELETTRICI -CARINI	34,1962
3	1	CONSORZIO NAZ. "CIRO MENOTTI"- RAVENNA	34,1987
4	18	SGR COSTRUZIONI DI RENNA G.-SAN CIPRIELLO	34,1999

  24





5	129	IMP. MARINO ROSARIO - MAZARA DEL VALLO - TP	34,2002		
6	15	M.R. COSTRUZIONI SRL- MUSSOMELI	34,2013		
7	67	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2032		
8	105	ATI LESIF - MAZARA DEL VALLO (Capogruppo) - M.A.EL. SRL (associata)	34,2137		
9	37	COCI ANTONINO IMPRESA	34,2138		
10	81	SOFIA COSTRUZIONI SRL - GROTTA	34,2154		
11	106	G.L. COSTRUZIONI SRL - BRONTE	34,2175		
12	44	AN.CO. SRL -MUSSOMELI	34,2195		
13	34	COSTRUIRE SNC DI CIGNA G.	34,2200		
14	31	LO SARDO GIUSEPPE IMPRESA - CAMMARATA	34,2279		
15	122	SARO COSTRUZIONI SRL - PIETRAPERZIA	34,2297		
16	92	FG COSTRUZIONI E RESTAURI - CANICATTI' (avvalente) - FG Costruzioni e Restauri srl (ausiliaria)	34,2317		
17	115	ZEUS COSTRUZIONI SRL - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2335		
18	102	GEODESIA SRL - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2336		
19	8	ati Martina Costruzioni srl(capogruppo)-s.e.p. di Agnese Vittorio & c sas (mandante)	34,2337		
20	113	EUROTEL SRL - AGRIGENTO	34,2356		
21	79	COMIL SRL - FAVARA	34,2397		
22	11	GIUSYLENIA SRL-AGRIGENTO	34,2399		
23	66	GEOTEK SRL - AGRIGENTO	34,2407		
24	7	LOVERAL SRL-PATTI	34,2412		
25	99	DEMETRA LAVORI - VALLELUNGA PRATAMENO	34,2412		
26	35	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL.-MUSSOMELI	34,2423		
27	77	ICEV SRL - FAVARA	34,2457		
28	24	ATI SI.CO.EDILI SRL - AGRIGENTO (capogruppo) - CMR srl (mandante)	34,2458		
29	12	SA.FRA. - CALTANISSETTA	34,2461		
30	86	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL - CALTAGIRONE	34,2463		
31	13	COSMAK SRL- S. PIERO PATTI	34,2473		
32	4	BREDIL SRL-UNIPERSONALE- FAVARA	34,2477		
33	71	MILITELLO COSTRUZIONI SRL - S. ELISABETTA	34,2479		
34	29	PALUMBO COSTRUZIONI SRL-FAVARA	34,2482		
35	55	DM COSTRUZIONE - FAVARA	34,2486		
36	30	UNISCAR SRL -AGRIGENTO	34,2493		
37	126	LANERI COSTRUZIONI - LEONFORTE	34,2496		
38	36	RE.CO.GE SRL-PATERNO'	34,2502		
39	75	NUOVI LAVORI SAS - CASTELTERMINI	34,2512		
40	9	PACO COSTRUZIONI(ausiliata)- consorzio stabile APPALTI ITALIA(ausiliaria)	34,2513		
41	107	CAPOBIANCO GIUSEPPE - PALMA DI MONTECHIARO	34,2521		
42	125	GLOBALGEO SRL - MONTEMAGGIORE BELSITO	34,2525		
43	57	IMPRESALV SRL - FAVARA	34,2531		
44	19	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL- MUSSOMELI	34,2534		
45	41	DUE G COSTRUZIONI- MESSINA	34,2541	Scarto	N.
46	14	LA GARDENIA COSTRUZIONI-MUSSOMELI	34,2557	0,0011	1
47	123	CONES SRL - LICATALVM SRL - SAN BIAGIO PLATANI	34,2565	0,0019	2
48	53	INTESA VERDE SRL -MARSALA	34,2577	0,0031	3

49	121	AEMME SRL - FAVARA	34,2577	0,0031	4
50	61	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI - CANICATTI'	34,2583	0,0037	5
51	58	C.M.C.SRL - MUSSOMELI	34,2588	0,0042	6
52	38	GREGOLI GIUSEPPE IMPRESA- S. GREGORIO DI CATANIA	34,2591	0,0045	7
53	110	PORTO COSTRUZIONI SRL - PIEDIMONTE ETNEO	34,2591	0,0045	8
54	70	SA.MA.SRL - ARAGONA	34,2597	0,0051	9
55	91	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA - RAFFADALI	34,2597	0,0051	10
56	59	S.B.S. COSTRUZIONI SRL - PATERNO'	34,2607	0,0061	11
57	27	VA.SS SRL -LICATA	34,2608	0,0062	12
58	69	ATI Cap. LA ROCCA VINCENZO IMPRESA - PALMA DI MONTECHIARO - Ass. La Rocca Angelo	34,2614	0,0068	13
59	100	EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE - SANTA VENERINA	34,2614	0,0068	14
60	82	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL - RAFFADALI (avvalente) - GEA srl (ausiliaria)	34,2616	0,0070	15
61	54	COMED SRL - BISACQUINO	34,2619	0,0073	16
62	74	C.&G. COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO - AGRIGENTO	34,2629	0,0083	17
63	83	G.F.G. COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2658	0,0112	18
64	120	MONDELLO COSTRUZIONI SRL - SANT'ANGELO DI BROLO	34,2662	0,0116	19
65	98	ICES SRL - CALTANISSETTA	34,2664	0,0118	20
66	48	EDITECNICA COSTRUZIONI SRL - SAN CATALDO	34,2679	0,0133	21
67	51	CALI' ANTONIO SRL -SERRADIFALCO	34,2683	0,0137	22
68	96	TRICOLI PIETRO IMPRESA DI COSTRUZIONI - RAVANUSA	34,2683	0,0137	23
69	87	F.A.E. COSTRUZIONI SRL - MAZZARINO	34,2686	0,0140	24
70	97	B.C.IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - GELA	34,2688	0,0142	25
71	109	PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE ARL - GANCI	34,2694	0,0148	26
72	112	VI.SA. COSTRUZIONI SRL - MALETTTO (avvalente) - Saitta Vincenzo (ausiliaria)	34,2699	0,0153	27
73	93	DI NICA COSTRUZIONI SRL - AGRIGENTO	34,2702	0,0156	28
74	72	ITACA SCARL - CASTELTERMINI	34,2707	0,0161	29
75	116	BCS COSTRUZIONI SRL - MISTRETTA	34,2709	0,0163	30
76	84	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL - FAVARA	34,2715	0,0169	31
77	73	EDIL SACIF SRL UNIPERSONALE - LERCARA FRIDDI	34,2716	0,0170	32
78	111	ARCOBALENO SRL - ACI S. ANTONIO	34,2718	0,0172	33
79	5	REALE GIUSEPPE -IMPRESA - PARTINICO	34,2720	0,0174	34
80	117	SEGIPA SRL - MISTRETTA (ME)	34,2727	0,0181	35
81	46	TERLATO GIOVANNI IMPRESA CHIARAMONTE GULFI	34,2728	0,0182	36
82	104	SPINELLO NATALA - NISCEMI (avvalente) - Consorzio Stabile Agoraa srl (ausiliaria)	34,2743	0,0197	37
83	108	A.T.I. TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL - CATANIA (Capogruppo) - S.A.L.C.I. SRL (Associata)	34,2745	0,0199	38
84	6	VACCARO STEFANO-FAVARA (avvalente)-Geo Gav srl (ausiliaria)	34,2768	0,0222	39
85	43	VALENZA COSTRUZIONI SRL -MUSSOMELI	34,2773	0,0227	40

[Handwritten signature] 26

[Handwritten signature]

86	90	PAM SRL - GROTTA	34,2774	0,0228	41
87	63	EDILGROUP - RAGUSA	34,2778	0,0232	42
88	50	MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI - SERRADIFALCO	34,2780	0,0234	43
89	10	LACINIA COSTRUZIONI SRL- AGRIGENTO	34,2789	0,0243	44
90	80	NUOVA ESIR SNC - ALCAMO	34,2805	0,0259	45
91	47	F& B SRL -SAN CATALDO	34,2837	0,0291	46
92	124	LVM SRL - SAN BIAGIO PLATANI	34,2877	0,0331	47
93	64	CO.ANT. SRL - MUSSOMELI	34,2991	0,0445	48
94	103	OPERA APPALTI SRL - TORREGROTTA (ME)	34,3018	0,0472	49
95	52	ALAIMO STEFANO IMPRESA EDILE - MUSSOMELI	34,3026	0,0480	50
96	17	SOCIAP COSTRUZIONI SRL- LERCARA FRIDDI	34,3062	0,0516	51
97	95	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD A R.L. - CANICATTI'	34,3136	0,0590	52
98	78	EDIL COSTRUZIONI F.LLI CIULLA SRL - SANTA ELISABETTA	34,3161	0,0615	53
Somma dei Ribassi			3356,9471	0,9513	
Media dei Ribassi			34,2545622	0,017949	
Somma dei Ribassi + Scarto Medio			34,2725114		

A questo punto risulta aggiudicataria provvisoria la ditta REALE GIUSEPPE - IMPRESA - PARTINICO con sede in via Guglielmo Marconi n.17 90047 Partinico (PA) che ha offerto il prezzo più basso sull'importo dei lavori previsti dal bando di gara, con un ribasso del 34,2720 %.

Il concorrente che segue in graduatoria è l'Impresa ARCOBALENO SRL - ACI S. ANTONIO con sede in via Nocilla 19/d - ACI Sant' Antonio (CT) che ha offerto un ribasso del 34,2718%.

La commissione, preso atto di tale risultato, aggiudica provvisoriamente alla ditta REALE GIUSEPPE - IMPRESA - PARTINICO con sede in via Guglielmo Marconi n.17 90047 Partinico (PA) _partita IVA: 03859380820 - c.f.: RLEGPP63E23G348U

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 376.323,32
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 26.303,27
COSTO DEL PERSONALE	€ 88.879,32
<u>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</u>	<u>€ 261.140,73</u>

RIBASSO OFFERTO % 34,2720

IMPORTO NETTO	€ 171.642,58
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 286.825,17

L'aggiudicazione è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Il Presidente, quindi, fa presente che l'Impresa REALE GIUSEPPE resta obbligata sin da ora all'esecuzione dell'appalto dei lavori con il ribasso sopradetto ed a sottostare a tutte le condizioni



stabilite nel relativo capitolato speciale d'appalto, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per l'ente appaltante solo dopo le verifiche dei requisiti della ditta aggiudicataria e di quella seconda in graduatoria.

L'Impresa REALE GIUSEPPE è obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo contratto ed a prestare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dal bando di gara.

Le spese conseguenti al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario.

Si dà atto che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 l'Impresa REALE GIUSEPPE ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: "Le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1, nel limite del 30% e la categoria scorporabile OG9 pari al 100%".

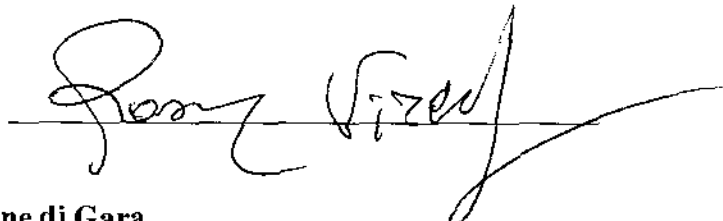
Il Presidente, alle ore 18.00, dichiara chiusa la gara e dispone che tutti gli atti vengano consegnati al Direttore Amministrativo Dott.ssa Sedita Maria per le successive verifiche previste dalla normativa vigente e per gli atti consequenziali.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso dando atto che l'aggiudicatario è assente.

Il presente verbale si compone di n. facciate ivi inclusa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

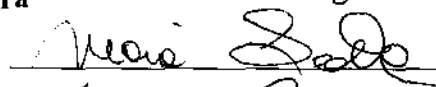
IL Presidente di Gara

Dott.ssa Rossana Virciglio



I componenti della Commissione di Gara

DSGA dott.ssa Maria Sedita



Dott. Concilio Mario

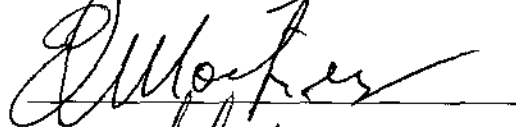


I Testimoni

(Giacomo Lombardo)



(Martines Eduardo)



II VERBALIZZANTE

Prof. Salvatore Lo Vullo

